

CONDIZIONI GENERALI DI SPEDIZIONE

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti Condizioni Generali, pubblicate in formato digitale sul sito www.matras.it, disciplinano e regolamentano in via esclusiva - salvo modifiche espressamente concordate per iscritto – tutti gli incarichi ("Servizi") che saranno conferiti dal Cliente ("Mandante"), sia agisca per proprio conto, sia agisca per conto di altri, allo Spedizioniere nonché tutte le azioni e i reclami, anche di natura extracontrattuale, che il Mandante dovesse promuovere nei confronti dello Spedizioniere per atti o fatti posti in essere da personale, agenti ed ausiliari di quest'ultimo.

2. DEFINIZIONI

Ai fini della corretta interpretazione delle presenti Condizioni Generali si intende per:

- a) SPEDIZIONIERE: il soggetto a cui si conferisce il Mandato, con rappresentanza o senza rappresentanza, di organizzare una Spedizione di merce.
- b) SPEDIZIONIERE-VETTORE: il soggetto a cui si conferisce il Mandato, con rappresentanza o senza rappresentanza, di organizzare una Spedizione di merce con espressa assunzione da parte dello Spedizioniere degli obblighi vettoriali.
- c) MANDANTE/CLIENTE: si intende il Mandante della Spedizione, soggetto che conferisce allo Spedizioniere il Mandato, con rappresentanza o senza rappresentanza, di Spedizione ai sensi dell'art. 1737 cod. civ. ovvero di Spedizione-Trasporto ai sensi dell'art. 1741 cod. civ.
- d) MANDATO O ORDINE DI SPEDIZIONE/SPEDIZIONE-TRASPORTO: si intende l'ordine e/o la richiesta con cui il Mandante richiede allo Spedizioniere o allo Spedizioniere-Vettore di procedere alla stipulazione con uno o più Vettori, in nome proprio e per conto del Cliente, oppure, qualora lo Spedizioniere spenda il nome del Mandante (ad esempio, facendolo indicare come Mittente nel documento di trasporto), in nome e per conto del Cliente, di uno o più contratti di trasporto - unimodale, multimodale o intermodale - di Merce via mare, aereo, strada, rotaia, e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie aventi ad oggetto la Merce stessa. Il Mandato, se non diversamente specificato per iscritto dal Cliente, si intende conferito senza rappresentanza (ossia lo Spedizioniere agisce in nome proprio per conto del Cliente).
- e) OPERAZIONI ACCESSORIE: si intendono le attività diverse dal trasporto della Merce caratterizzate da una connessione funzionale rispetto all'assunzione delle spedizioni quali, a mero titolo esemplificativo, le attività doganali import/export, il deposito temporaneo della Merce in transito oppure prima dell'inizio o dopo la conclusione del trasporto (c.d. "Sosta tecnica"), la stipula di coperture assicurative danni alla Merce per conto del Mandante, le attività d'imballaggio, fissaggio, fardaggio, rizzaggio, ecc. della Merce, gli atti amministrativi, i servizi operativi di fumigazione o di pesatura container ecc.
- f) VETTORE: si intende il soggetto che esegue materialmente o assume l'esecuzione del trasporto e che, in quanto emittente e firmatario di un documento di trasporto, è parte di un contratto di trasporto di merci stipulato a favore del ricevitore/destinatario del carico.
- g) MITTENTE: si intende il soggetto che risulta Speditore e/o Caricatore (shipper) della Merce nel documento di trasporto.

- h) RICEVITORE: si intende il soggetto che risulta il ricevitore della Merce nel documento di trasporto.
- i) DESTINATARIO: si intende il soggetto destinatario finale della Merce che potrebbe non coincidere con il Ricevitore indicato nel documento di trasporto.
- j) SOSTA TECNICA: si intende la sosta della Merce in un'area di stoccaggio, o in un deposito o terminal o in un'altra area di ricovero, per esigenze connesse all'esecuzione o prosecuzione della Spedizione o Spedizione-Trasporto (re-instradamento della spedizione, groupage/degroupage, ecc.), o comunque legate alla necessità di custodire temporaneamente la merce nel corso del trasporto o in attesa che si proceda alla consegna al Vettore quale esecutore materiale del servizio di trasporto o al Destinatario finale della spedizione.
- k) QUOTAZIONE/OFFERTA: si intende la proposta economica, dettagliata o *a forfait*, che lo Spedizioniere o Spedizioniere-Vettore formula al Mandante per l'esecuzione del Mandato.
- l) LUOGO DI CARICO O DI SCARICO: si intendono, rispettivamente, il luogo ove il Vettore provvede al ritiro della Merce e il luogo dove la medesima viene riconsegnata, come identificati nel documento di trasporto.
- m) TRANSIT TIME: si intende il periodo indicativo di durata del trasporto, dalla presa in consegna della Merce in partenza alla sua riconsegna al Ricevitore/Destinataro finale.
- n) PARTI: si intendono lo Spedizioniere o lo Spedizioniere-Vettore e il Mandante/Cliente.
- o) MERCE: si intende il(i) bene(i) oggetto del trasporto identificati nella quantità, qualità, peso, tipologia ecc. nel Mandato o nell'Ordine di Spedizione e che viaggia(no) accompagnata(e) da un documento di trasporto (ad esempio: AWB, B/L, RWB, HBL, CMR, DDT, ecc.).
- q) MERCE PERICOLOSA: si intende tutta quella tipologia merceologica regolata da normativa speciale quale IATA, IMO, ICAO, ADR, ecc. che deve tassativamente viaggiare accompagnata dalla documentazione prevista dalla normativa speciale.

3. ASSUNZIONE ED ESECUZIONE DEL MANDATO – CONDIZIONI E TERMINI DI CONSEGNA - ASSICURAZIONE – DIRITTO DI RITENZIONE

Lo Spedizioniere, dietro espressa richiesta del Mandante e sulla base delle informazioni/istruzioni da esso trasmesse in merito al luogo di partenza e di destinazione della Spedizione, al tipo di trasporto richiesto e alle specificità della Merce da spedire (quali, ad esempio, peso, volume, dimensioni, natura e qualità, valore, ecc.), provvederà a trasmettergli, anche via mail, una Quotazione/Offerta scritta, soggetta necessariamente ad un termine di validità, contenente la proposta economica, dettagliata e/o *a forfait*, dei Servizi richiesti, includendovi le necessarie Operazioni Accessorie, funzionali all'esecuzione della Spedizione. La Quotazione/Offerta si intenderà accettata da parte del Mandante a seguito di sottoscrizione scritta della medesima Offerta e/o della sua conferma via e-mail.

Sulla scorta del Mandato ricevuto, lo Spedizioniere, agendo con la dovuta ordinaria diligenza, provvederà a stipulare, con uno o più Vettori, uno o più contratti di trasporto, nonché a compiere le Operazioni Accessorie, anche in base alle specifiche istruzioni del Mandante che dovranno essere tassativamente trasmesse allo Spedizioniere per iscritto.

Gli incarichi si intendono assunti dallo Spedizioniere alle condizioni, regolamenti e norme applicate dalle Compagnie di navigazione marittima e/o aerea e/o dai vettori terrestri, ferroviari, multimodali e/o di altra natura,

aziende ed enti portuali o di deposito o altre imprese, sia italiani che esteri, i cui servizi siano richiesti dallo Spedizioniere per conto del Mandante ed in forza del Mandato ricevuto.

Salvo indicazione diversa del Mandante (richiesta FCL, unità di carico dedicata), lo Spedizioniere potrà raggruppare/consolidare la merce che dovrà essere resa disponibile per la caricazione idoneamente imballata in relazione sia alle caratteristiche della stessa sia alla tipologia di viaggio, restando espressamente esclusa la responsabilità dello Spedizioniere in caso di imballo non idoneo.

Per le spedizioni internazionali se verrà affidato allo Spedizioniere l'incarico di curare le operazioni doganali, il Mandante dovrà rilasciare allo Spedizioniere o al dichiarante doganale designato uno specifico Mandato (in rappresentanza diretta e/o indiretta).

Il Mandante dovrà garantire autenticità, completezza, regolarità della documentazione che accompagna la Merce che dovrà essere rigorosamente conforme alla tipologia descritta ed alle normative vigenti, in regola con la marcatura, di libera esportazione/importazione, non soggetta a restrizioni e/o ad embarghi. Il Mandante sarà tenuto a fornire in tempo utile tutte le informazioni, i dati, i codici doganali, la voce e la classificazione doganale della Merce e tutti i documenti necessari per dar corso alle operazioni doganali. Il Mandante si impegna, in caso di irregolarità o incompletezza della documentazione, delle informazioni, dei dati, ecc. di cui sopra, a manlevare e tenere integralmente indenne lo Spedizioniere da ogni pregiudizio, onere, danno o spesa a qualsiasi titolo subito e dai costi sostenuti per l'eventuale versamento di somme a titolo di sanzioni, contravvenzioni, multe e/o penalità elevate dalle competenti autorità e processi civile/procedimenti penali.

Lo Spedizioniere non garantisce il rispetto di termini di partenza e consegna della merce nonché l'accuratezza delle indicazioni ricevute dai vettori circa le date di carico, scarico o consegna delle merci come pure quelle di arrivo a destino dei mezzi di trasporto, e pertanto, non potrà essere tenuto in nessun caso responsabile per ritardi nel ritiro, trasporto e/o consegna, anche nel caso di indicazione del Mandante di particolari termini di resa, desumibili dai documenti di spedizione.

In caso di omesso ritiro a destino del carico e/o di irreperibilità del Destinatario, lo Spedizioniere, qualora tempestivamente informato della giacenza e se legittimato ad intervenire, potrà adottare le misure necessarie o opportune per la custodia della merce e la sua restituzione, agendo in nome e per conto del Mandante e/o del Mittente, sui quali gravano i costi e le spese tutte di detention/demurrage/port storage e giacenze ecc. della merce e dei container, il rischio di eventuali perdite, danneggiamenti o sottrazioni.

Atteso che la Convenzione internazionale sulla Salvaguardia della Vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata dalla Risoluzione IMO MSC 380 (94) del 21/11/2014 in materia di acquisizione prima dell'imbarco della *"massa lorda verificata del contenitore"* VGM (Verified Gross Mass), prevede l'obbligo della pesatura del container a carico dello Shipper (Mittente), il Mandante e/o il Mittente devono comunicare allo Spedizioniere il dato VGM, entro e non oltre i termini che saranno comunicati all'atto della conferma della prenotazione (Booking Confirmation). In assenza di tale comunicazione entro i termini indicati, il container non potrà essere accettato dal Terminal né caricato a bordo con conseguenti costi che saranno portati a carico del Mandante.

Atteso che per alcune destinazioni, quali ad esempio Australia, Nuova Zelanda e USA, sono previsti trattamenti di fumigazione e/o trattamenti del legno e/o sanificazione del container, il Mandante e/o Mittente e/o Caricatore dovranno munirsi delle certificazioni necessarie per il corretto sbarco nei porti di destinazione, manlevando lo

Spedizioniere e/o i suoi agenti e/o suoi ausiliari dalle conseguenze (costi di rientro o sbarco in altro paese del container, sanzioni da parte delle autorità di destino, ulteriori costi di sanificazione ecc.) in caso di inidoneità del fornitore e/o del processo di fumigazione/trattamento legno/sanificazione.

Qualora il Mandante intenda garantirsi contro il rischio danni per eventuali avarie o perdite del carico, dovrà conferire espresso mandato scritto allo Spedizioniere affinché provveda ad attivare una copertura assicurativa per conto di chi spetta coerente con le condizioni richieste dal Mandante (es. valore assicurabile ecc.). Le spese di assicurazione verranno specificate nella quotazione. L'apertura di un eventuale sinistro grava sull'avente diritto al carico che si ritiene danneggiato e quindi legittimato alla corresponsione dell'indennizzo. Lo Spedizioniere non ha pertanto alcun obbligo di attivarsi per conseguire l'eventuale indennizzo assicurativo, ma solo l'onere di mettere in condizione l'avente diritto di far legittimamente valere con la Compagnia di assicurazione il diritto al risarcimento. Qualora sia il Mandante a provvedere direttamente alla copertura assicurativa, la relativa polizza dovrà contenere la rinuncia alla rivalsa nei confronti dello Spedizioniere.

In caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento del Mandante, lo Spedizioniere ha il diritto di interrompere l'esecuzione delle spedizioni successive a quella oggetto dei suoi crediti rimasti insoluti, e, se una spedizione è già iniziata, di sospendere immediatamente le proprie prestazioni. Lo Spedizioniere ha, nei confronti del Mandante, del Mittente e di ogni altro soggetto con cui contrae, privilegio e diritto di ritenzione sulle merci ed altri beni in suo possesso in relazione a crediti scaduti o in scadenza, e può vantare tale diritto anche nei confronti del destinatario e/o proprietario delle merci. Inoltre, lo Spedizioniere ha il privilegio speciale e il connesso diritto di ritenzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2761 e 2756, 2° e 3° comma, cod. civ. anche su tutte le merci e relativi documenti di trasporto delle spedizioni successive a quella oggetto dei suoi crediti rimasti insoluti.

4. CONDIZIONI E TERMINI ECONOMICI

Il Mandante si impegna a corrispondere allo Spedizioniere i corrispettivi concordati per la Spedizione delle merci tra i luoghi precisati sul documento di trasporto e per l'esecuzione di servizi diversi, oltre oneri e accessori, senza operare trattenute, deduzioni, addebiti o compensazioni.

Il pagamento dovrà intendersi con rimessa diretta a meno che non vengano concordati termini diversi (eccetto gli anticipi per conto del Mandante) mentre i diritti e i dazi dovranno essere saldati senza dilazione con la presentazione della relativa fattura o documentazione equivalente.

Le Quotazioni dello Spedizioniere e le pattuizioni relative a prezzi e condizioni si riferiscono solo e sempre alle prestazioni ivi specificate. Qualora non sia stato diversamente convenuto, le quotazioni dello Spedizioniere si intendono vincolanti solo per merci di volume, dimensioni, peso e qualità normali, in relazione alla modalità di trasporto prospettata dal Mandante e non includono, salvo diverso espresso accordo, gli adeguamenti automatici applicati dagli autotrasportatori ai corrispettivi del trasporto sulla base delle variazioni del prezzo del gasolio da autotrazione come rilevate mensilmente dal Ministero competente ai sensi dell'art. 6 lett. d) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e del comma 4 e 10 dell'art. 83 bis legge 6 agosto 2008 n. 133.

Il Mittente e/o il Mandante sono altresì tenuti a rimborsare allo Spedizioniere eventuali costi aggiuntivi maturati in relazione all'esecuzione del Mandato, quali, ad esempio: a) quelli per i tempi di attesa ai fini del carico e scarico dei mezzi di trasporto stradali; b) quelli per il superamento dei tempi di carico e scarico risultanti dai

documenti di accompagnamento/ritiro/consegna della merce; c) i costi di noleggio di container, casse mobili e simili, per il ritorno della merce a magazzino, per il deposito e la successiva riconsegna.

Qualora per effetto delle pattuizioni esistenti lo Spedizioniere provveda ad anticipare noli, corrispettivi del trasporto, noleggio dei contenitori, dazi, oneri, spese ed altri extra-costi, a qualunque titolo, il Mandante e/o il Mittente sono tenuti al rimborso delle somme dovute per tali anticipi e agli interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 per eventuali ritardi nei pagamenti.

In ogni caso, il Mandante e/o il Mittente sono tenuti a tenere integralmente indenne lo Spedizioniere da richieste rivoltegli da terzi riguardo al pagamento di noli, dazi, imposte, multe e sanzioni, contribuzioni di avaria comune, charges e surcharges di cui sopra, o altre somme a qualunque titolo richieste e/o pretese allo Spedizioniere.

Con particolare riferimento alle spedizioni marittime o aeree, il Mandante e/o Mittente e/o Caricatore dovranno farsi carico e/o rimborseranno allo Spedizioniere eventuali costi aggiuntivi quali a titolo esemplificativo: spese addizionali o extracosti dovuti al vettore e/o ai suoi agenti o ausiliari e/o a terzi a seguito di mancato carico per indisponibilità della merce e/o per errori nella etichettatura, rizzaggio, fissaggio e fardaggio della merce e/o per demurrages/detentions/port storages di container, movimentazione, transhipment, visite doganali, ecc. nei porti di partenza e/o di destinazione, così come di eventuali surcharges applicate dalle compagnie marittime o aeree.

Qualora il Mandante intendesse affidare allo Spedizioniere l'incarico di gestire la procedura di pesatura e rilevazione del dato VGM, previo conferimento di specifico mandato, il relativo costo verrà separatamente quotato a richiesta.

5. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL MANDANTE E/O DEL MITTENTE

In via generale il Cliente/Mandante della spedizione e/o Mittente/Caricatore (qualora soggetti diversi), sono tenuti a fornire allo Spedizioniere tutte le informazioni e le garanzie necessarie ai fini dell'esecuzione del Mandato.

Dovrà essere garantita l'autenticità, la completezza e la regolarità della documentazione che accompagna la Merce, rigorosamente conforme alla tipologia descritta ed alle normative vigenti, in regola con la marcatura, di libera esportazione/importazione, non soggetta a restrizioni e/o ad embarghi.

Dovranno essere altresì fornite in tempo utile: a) tutte le informazioni, i dati, i codici doganali, la voce e la classificazione doganale della Merce e tutti i documenti necessari per dar corso alle operazioni doganali; b) le eventuali cautele necessarie per il maneggio, la movimentazione ed il sollevamento delle merci/colli (es. Merce non sovrapponibile, fragile, non ribaltabile, ecc.); c) istruzioni compatibili con il rispetto delle norme sulla sicurezza nella circolazione stradale ed in particolare con le norme in materia di sagoma limite, massa limite, limiti di velocità, sistemazione del carico sui veicoli, trasporto di cose su rimorchi, durata della guida.

Il Mandante si impegna, in caso di irregolarità o incompletezza della documentazione, delle informazioni, dei dati, a manlevare e tenere integralmente indenne lo Spedizioniere da ogni pregiudizio, onere, danno o spesa a qualsiasi titolo subito e dai costi sostenuti per l'eventuale versamento di somme a titolo di sanzioni, contravvenzioni, multe e/o penalità elevate dalle competenti Autorità.

Ove il Mandante abbia richiesto che l'incarico debba eseguirsi per conto di un terzo non sarà esonerato dagli obblighi verso lo Spedizioniere in quanto rimarrà obbligato solidale con il terzo.

Esemplificativamente, nel dettaglio, dovrà essere garantito:

- che gli elementi essenziali della Spedizione (ad esempio: mittente e destinatario, numero e sigillo dei container, indirizzi dei luoghi di partenza e destinazione, ecc.) siano stati correttamente ed accuratamente descritti in tutti i documenti di trasporto;
- che la natura della Merce, il numero, la quantità, la qualità, il contenuto dei colli, il peso lordo (comprensivo del peso di imballi e palette e dell'ingombro degli stessi), le dimensioni ed ogni altra indicazione fornita siano veritieri e corretti;
- che l'imballaggio e l'etichettatura utilizzati in relazione alla merce spedita ed alla modalità di trasporto siano idonei;
- che l'esportazione o l'importazione della merce oggetto della spedizione, anche per quel che riguarda i soggetti destinatari, non sia soggetta a restrizioni e/o ad embarghi;
- che dalla spedizione richiesta siano escluse merci o beni che lo Spedizioniere ha dichiarato non accettabili per il trasporto.

6. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLO SPEDIZIONIERE

Nell'esecuzione del Mandato lo Spedizioniere si impegna ad osservare le istruzioni del Mandante formulate per iscritto ed in maniera chiara.

Con riferimento ai trasporti nazionali su strada, lo Spedizioniere si impegna a concludere i relativi contratti, preferibilmente in forma scritta, solo con Vettori regolarmente iscritti all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori per Conto Terzi o comunque in possesso delle necessarie abilitazioni, provvisti altresì di mezzi adeguati all'esecuzione della prestazione come richiesta dal Mandante.

Con riferimento: a) ai trasporti internazionali di merci su strada, si impegna a far emettere dal Vettore incaricato la relativa lettera di vettura CMR; b) ai trasporti marittimi a far emettere dal Vettore la relativa polizza di carico e/o documento simile (es. Seaway Bill); c) ai trasporti aerei a far emettere dal Vettore la relativa lettera di trasporto aereo; d) ai trasporti multimodali, ad emettere, se Spedizioniere-Vettore, o far emettere dal Vettore, la relativa polizza di carico e/o documento simile per il trasporto multimodale.

Lo Spedizioniere non è responsabile dell'esecuzione del trasporto, ma esclusivamente dell'esecuzione del Mandato ricevuto, nonché delle eventuali obbligazioni accessorie. Lo Spedizioniere non sarà pertanto responsabile di eventuali perdite o danni alla Merce e/o ritardi nella riconsegna della stessa.

Lo Spedizioniere non può essere tenuto in alcun modo a rispondere dell'operato dei vettori, come pure dei depositari, degli imballatori, degli spedizionieri, assicuratori e/o delle banche, le cui prestazioni siano richieste per l'adempimento del proprio Mandato. La Spedizioniere è esclusivamente responsabile per colpa nell'errata trasmissione delle istruzioni a detti soggetti. In assenza di colpa lo Spedizioniere sarà tenuto soltanto a salvaguardare i diritti di rivalsa a favore del proprio Mandante, nonché a cedergli l'azione ad esso spettante in forza dei relativi contratti verso i terzi eventualmente responsabili.

Nella sola ipotesi in cui lo Spedizionario assuma, per espressa pattuizione delle Parti, l'impegno di effettuare il trasporto della merce con mezzi propri od altrui, così assumendo gli obblighi vettoriali di cui all'art. 1741 cod. civ., la responsabilità dello Spedizionario, quando prevista e ad esso imputabile, per l'esecuzione del trasporto o della porzione di trasporto ad esso affidata per come risultante dai documenti di trasporto emessi, in relazione a qualsivoglia danno e richiesta di risarcimento nascente dalle operazioni di spedizione e/o trasporto, anche multimodale, affidate, incluse eventuali soste tecniche, non potrà eccedere il limite risarcitorio previsto dall'art. 1696 cod. civ. Nel caso di trasporto multimodale, qualora venga identificata la fase del trasporto/tratta nella quale il danno o la perdita si sono verificati, si applicheranno i limiti di responsabilità previsti dalla legge nazionale dello Stato ove è accaduto il sinistro.

Ferma l'applicazione dei suddetti limiti di responsabilità, nel caso di perdita o avaria delle merci lo Spedizionario risponde solo dei danni materiali e diretti subiti dalle merci, ed è escluso qualsivoglia risarcimento dovuto dallo Spedizionario per danni indiretti (quali, esemplificativamente: mancato guadagno, perdita di interessi o danni derivanti da ritardi nell'esecuzione del trasporto, arresto o ritardo nella produzione o nelle lavorazioni, danno all'immagine etc.).

I limiti risarcitori sopra riportati si applicheranno a tutti i reclami avanzati contro lo Spedizionario siano essi di natura contrattuale e/o extracontrattuale.

Durante la giacenza per qualunque impedimento alla riconsegna, le Merci rimangono in deposito a rischio e pericolo del Mandante e/o del Mittente. Lo Spedizionario non assume inoltre responsabilità per confische, vendite all'asta, distruzione o altro che potessero verificarsi alla Merce e ciò in base alla legge dello Stato ove la Merce è giacente.

Il Mandante o il suo avente causa saranno tenuti a sollevare specifiche riserve all'atto di ritiro delle merci e/o, comunque, entro o non oltre il termine di otto giorni dal giorno fissato per la riconsegna delle merci. Decorso tale termine, il Mandante o il suo avente causa saranno decaduti dalla possibilità di proporre qualsiasi domanda o azione di risarcimento.

Il Mandante o il suo avente causa che pretendano un risarcimento dovranno provare la legittimazione al reclamo e documentare il danno che assumano effettivamente subito a causa del sinistro, se ed in quanto riferibile alla responsabilità, totale e/o parziale, dello Spedizionario.

Non è ammessa la compensazione tra l'ammontare dei corrispettivi dovuti allo Spedizionario e le eventuali richieste di risarcimento avanzate dal Mandante.

Lo Spedizionario non è in alcun caso responsabile per perdite, danni, ritardi, errate o mancate consegne causati da caso fortuito, da cause esimenti previste nella disciplina uniforme o di legge, e comunque da circostanze al di fuori del proprio controllo. Queste comprendono esemplificativamente: a) calamità naturali; b) casi di forza maggiore quali guerre, incidenti/avarie a mezzi di trasporto, embarghi, sommosse o rivolte civili; c) difetti, caratteristiche intrinseche o vizi della merce; d) atti, inadempimenti od omissioni del Mittente, del destinatario o di chiunque altro vanti un interesse nella spedizione, dell'Amministrazione dello Stato o di altra Autorità competente; e) scioperi, serrate o conflitti di lavoro. In tali casi lo Spedizionario è autorizzato a recedere dal contratto, anche se l'incarico sia già stato parzialmente eseguito. Ove sia stato esercitato il

recesso il Mandante dovrà rimborsare allo Spedizioniere tutte le spese sostenute (trasporto, magazzinaggio, noleggio, giacenza, sosta, assicurazione, consegna, etc.).

Qualunque reclamo per perdita, errata consegna, avaria o danno dovrà essere formulato per iscritto e trasmesso allo Spedizioniere, a mezzo PEC o posta raccomandata, tassativamente entro i termini previsti dalla normativa nazionale ed internazionale applicabile.

7. IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA

Le informazioni, anche di terzi, relativi all'intera filiera del trasporto, di cui le Parti vengano in possesso e/o scambiate tra le Parti con riferimento al contratto e/o ai relativi allegati (collettivamente: "Informazioni Riservate") sono da considerarsi coperte da riservatezza.

Ciascuna delle Parti si impegna quindi a mantenere, e a far sì che i propri rappresentanti, dipendenti e consulenti mantengano la piena riservatezza sulle pattuizioni e le modalità di esecuzione del contratto, nonché su qualunque informazione e documentazione di carattere riservato relativo all'altra Parte fatto salvo per quanto dovrà essere comunicato alle Pubbliche Autorità ai sensi delle leggi applicabili.

Nonostante quanto sopra riportato, ogni Parte potrà divulgare le Informazioni Riservate:

- nella misura in cui sia ragionevolmente richiesto, ai propri impiegati o rappresentanti, ai fini del corretto adempimento del contratto;
- nella misura in cui sia ragionevolmente richiesto, nei rapporti con i rispettivi Istituti di Credito, Revisori, avvocati, ovvero altri consulenti professionali;
- nella misura in cui sia necessario, per il rispetto di qualsivoglia autorizzazione legale o amministrativa cui le Parti debbano sottostare, a condizione che una comunicazione in merito sia data con ragionevole preavviso all'altra parte prima della divulgazione a terzi.

Anche se, ai sensi del presente articolo, una Parte ha il diritto di divulgare alcune o tutte le Informazioni Riservate, la Parte dovrà in ogni caso fare quanto ragionevolmente possibile per preservarne la confidenzialità nella sua massima estensione.

Nel caso di violazione di norme in materia di riservatezza e di privacy si applicheranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

8. PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI

Le Parti riconoscono e accettano che, se una parte tratta dati personali così come definiti nel Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (definito anche "GDPR"), dovrà farlo nel rigoroso rispetto del GDPR.

Inoltre, le Parti garantiscono e si impegnano ad osservare debitamente tutti gli obblighi ad esse imposti dalle leggi, dai regolamenti e dalle migliori prassi in materia di protezione dei dati a questo riguardo, dove il GDPR deve essere considerato lo standard minimo.

Qualsiasi attività di trattamento sarà limitata all'esecuzione dei servizi in base al contratto a cui si applicano le presenti Condizioni.

9. LEGGE APPLICABILE

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Condizioni Generali troverà applicazione la legge italiana.

10. GIURISDIZIONE - COMPETENZA – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le Parti in merito alla interpretazione, validità, esecuzione o risoluzione dei Mandati conferiti sarà assoggettata in via esclusiva alla giurisdizione italiana e alla competenza del Foro di Genova.

Qualora insorga una controversia, le Parti si impegnano secondo buona fede, non solo sul piano giuridico, ma anche come impegno di correttezza ad individuare una soluzione concordata ed accettabile per entrambi. Qualora a giudizio di una o di entrambe le Parti non sia possibile addivenire ad una soluzione accettabile entro 30 (trenta) giorni dalla formalizzazione del reclamo in forma scritta, ciascuna Parte avrà diritto di adire la competente autorità giudiziaria.